

69  
24.1.2024  
41/1/24

SubEmendamento all'emendamento n. 49 al pdl 391/2024 "Modifiche alle leggi regionali n. 31/2006, n. 23/2011, n. 41/2012, n. 20/2023, n. 22/2023, n. 58/2023 e alla legge di stabilità regionale 2024".

L'emendamento n. 49 al PDL 391/2024 è sostituito con il seguente:

"Art. \_\_\_ bis

(Modifiche all' articolo 54 della l.r. 23 /2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 31 luglio 2018 n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito con il seguente:  
"1. I Comuni stabiliscono e verificano le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a novanta giorni di effettiva apertura e non superiori a centottanta giorni di effettiva apertura per ciascun anno solare".

Il Consigliere regionale

